



Seduta del

27 aprile 2021

Comunicata il

30 aprile 2021

Protocollo n.

392/2021

Incarico Pajic

concernente l'autodeterminazione nel fine vita nelle case per anziani e di cura

Risposta del Governo

Per quanto riguarda il suicidio, nella dottrina giuridica svizzera prevale l'interpretazione secondo cui il singolo individuo gode della libertà di decidere in merito alle modalità e alle tempistiche con cui porre fine alla propria vita. Da un lato tale diritto deriva dalla libertà personale garantita dall'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). D'altro lato si tratta di un aspetto legato al diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101). Da un punto di vista generale il diritto alla propria morte deriva però anche dal diritto al rispetto della dignità umana (art. 7 Cost.). Tuttavia occorre fare distinzione tra il diritto alla propria morte e il diritto all'assistenza al suicidio nei confronti dello Stato o di terzi. Qualora non dovesse essere in grado di porre fine autonomamente alla propria vita, una persona desiderosa di morire non ha diritto ad essere assistita nel suicidio o addirittura a usufruire dell'eutanasia attiva (DTF 133 I 55 consid. 6.2.1). Pertanto anche se ci fosse un diritto stabilito dalla legge a beneficio degli ospiti di case per anziani e di cura riguardo all'ammissione dell'assistenza al suicidio o se le strutture fossero obbligate ad ammettere tale assistenza, non sussisterebbe nessun obbligo positivo a carico della struttura a prestare assistenza al suicidio.

La libertà di credo e di coscienza sancita dall'art. 15 Cost. comprende la libertà di impegnarsi a favore delle convinzioni personali di carattere religioso e filosofico e di comportarsi di conseguenza. Da un lato essa garantisce la libertà del singolo di vivere il proprio rapporto con la religione nella formazione di una convinzione fino alla sua professione, da soli o in una comunità, senza subire alcun pregiudizio giuridico. D'altro lato tale libertà può essere invocata anche da una persona se lo Stato esige da quest'ultima di tollerare un determinato atto posto in essere dallo Stato o da terzi che si trova in conflitto con la coscienza della persona stessa. Pertanto la libertà di credo e di coscienza, in quanto diritto individuale, può essere fatta valere da diverse parti coinvolte. Tra l'altro il personale di cura attivo all'interno di un istituto con lo scopo primario di fornire prestazioni di cura o palliative può richiamarsi alla libertà di credo e di coscienza. Infine anche la casa per anziani e di cura stessa può essere il soggetto giuridico che si richiama alla libertà di credo e di coscienza, tuttavia solo se in base allo statuto ha finalità religiose o di culto (cfr. DTF 142 I 195).

Conformemente all'art. 114 del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) chi sostiene una persona quando si tratta di concretizzare una decisione di suicidarsi già adottata non viene punito se la persona che desidera morire è capace di discernimento, è in grado di agire in autonomia e la persona che presta aiuto non agisce per motivi egoistici. Sotto il profilo penale l'assistenza al suicidio risulta problematica tra l'altro se

l'atto suicida non è stato compiuto sotto la propria responsabilità o se la persona desiderosa di suicidarsi non era capace di discernimento. La persona desiderosa di suicidarsi deve sempre avere il dominio esclusivo sull'atto letale e inoltre deve essere in grado in qualsiasi momento di valutare il proprio atto secondo ragionevolezza. Nel caso ideale questi requisiti vengono documentati in maniera chiara, eventualmente su video.

Nel Cantone dei Grigioni non esiste nessuna disciplina legislativa in materia di eutanasia. Quello del suicidio assistito nelle case per anziani e di cura è un argomento che viene affrontato già oggi durante il processo di autorizzazione d'esercizio, ma che a seconda della casa per anziani e di cura viene gestito in maniera diversa. È l'ente responsabile insieme alla direzione d'istituto e al responsabile cure a decidere se ammettere l'eutanasia negli spazi dell'istituto. Oggi nel Cantone dei Grigioni sono già diverse le case per anziani e di cura a consentire il suicidio assistito. Ad oggi il Servizio per lo Spitex e gli anziani dell'Ufficio dell'igiene pubblica non ha ricevuto né una proposta di progetto della Federazione grigionese ospedali e case di cura avente ad oggetto un'attuazione uniforme a livello cantonale dell'eutanasia né un reclamo riguardo all'impossibilità di eseguire un suicidio assistito.

Secondo l'art. 36 cpv. 1 Cost. ogni restrizione di un diritto fondamentale deve avere una base legale; se gravi, le restrizioni devono essere previste dalla legge medesima (DTF 139 I 280, consid. 5.1, pag. 284, e i rimandi citati); fanno eccezione le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e imminente. Inoltre ogni restrizione di un diritto fondamentale deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionata allo scopo (cfr. art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). Una disposizione in materia deve soddisfare questi requisiti. A tale scopo è necessario un esame giuridico che non ha potuto essere eseguito a causa dell'attuale carico lavorativo a cui i collaboratori dell'Ufficio dell'igiene pubblica devono far fronte.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare come segue l'incarico in oggetto:

Occorrerebbe creare un articolo di legge che conceda alle persone che abitano in strutture sostenute con fondi pubblici di cui all'art. 17 cpv. 1 lett. c della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria, LSan; CSC 500.000) il diritto di avvalersi dell'aiuto di organizzazioni esterne per un suicidio assistito all'interno di questa struttura. Ciò nel rispetto delle disposizioni vigenti in Svizzera riguardo al suicidio assistito.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

i.v. lic. iur. W. Frizzoni